

<p style="text-align: center;">TESTO (Regolamento comunale per assegnazione alloggi E.R.P. vigente)</p>	<p style="text-align: center;">TESTO (parti modificate in grassetto da approvare)</p>
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 3 <i>(Avviso pubblico)</i></p> <p>1. All'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata si procede mediante pubblico avviso nel quale viene indicato:</p> <p>a) l'ambito territoriale di assegnazione, in quanto il pubblico concorso può essere indetto anche per ambiti territorialmente sovracomunali, previo accordo tra i comuni coinvolti;</p> <p>b) i requisiti soggettivi di partecipazione;</p> <p>c) il termine perentorio di 30 giorni per la presentazione delle domande, decorrente dalla data di pubblicazione del bando all'Albo Pretorio Comunale, prorogato di ulteriori 15 giorni per i soli cittadini italiani residenti all'estero, e le relative modalità di compilazione;</p> <p>d) le procedure di formazione ed il termine di validità della graduatoria biennale;</p> <p>e) il riferimento alla normativa regionale in materia di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata per la determinazione dei canoni locativi.</p> <p>2. L'avviso è pubblicato per 30 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune o dei Comuni interessati (nell'ipotesi di bando sovracomunale), nel sito Web istituzionale dell'Ente o degli Enti interessati e mediante pubblica affissione sul/sui territorio/i comunale/i o nei giornali a carattere locale.</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 3 <i>(Avviso pubblico)</i></p> <p>1. All'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata si procede mediante pubblico avviso nel quale viene indicato:</p> <p>a) l'ambito territoriale di assegnazione, in quanto il pubblico concorso può essere indetto anche per ambiti territorialmente sovracomunali, previo accordo tra i comuni coinvolti;</p> <p>b) i requisiti soggettivi di partecipazione;</p> <p>c) il termine perentorio di 45 giorni per la presentazione delle domande, decorrente dalla data di pubblicazione del bando all'Albo Pretorio Comunale, prorogato di ulteriori 15 giorni per i soli cittadini italiani residenti all'estero, e le relative modalità di compilazione;</p> <p>d) le procedure di formazione ed il termine di validità della graduatoria biennale;</p> <p>e) il riferimento alla normativa regionale in materia di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata per la determinazione dei canoni locativi.</p> <p>f) l' informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente</p> <p>2. L'avviso è pubblicato per 45 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune o dei Comuni interessati (nell'ipotesi di bando sovracomunale), nel sito Web istituzionale dell'Ente o degli Enti interessati e mediante pubblica affissione sul/sui territorio/i comunale/i o nei giornali a carattere locale.</p>
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 4 <i>(Requisiti per l'assegnazione e per la permanenza)</i></p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 4 <i>(Requisiti per l'assegnazione e per la permanenza)</i></p>

1. Possono conseguire l'assegnazione di un alloggio di ERP sovvenzionata coloro che risultino in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di un paese appartenente all'Unione Europea, ovvero, per i cittadini di Paesi che non aderiscono all'Unione Europea, titolarità della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno di durata almeno biennale;
- b) residenza o attività lavorativa nel Comune di Maltignano;
- c) non essere titolari della proprietà, uso, usufrutto o altro diritto reale di godimento, di un' abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare, che non sia stata dichiarata unità collabente ai fini del pagamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI);
- d) avere un reddito del nucleo familiare, così come definito dall'articolo 2, comma 1, lett. e), della L.R. n. 36/2005 e calcolato secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs. n. 109/1998, non superiore al limite vigente fissato dalla Giunta Regionale;
- e) non avere avuto precedenti assegnazioni in proprietà, o con patto di futura vendita, di un alloggio realizzato con contributi pubblici o precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, salvo che l'alloggio non sia più utilizzabile o sia perito senza avere dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno.

2. I predetti requisiti devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle lettere c) ed e) del precedente comma, anche da tutti i componenti del nucleo familiare al momento della presentazione della domanda, debbono permanere ai

1. Possono conseguire l'assegnazione di un alloggio di ERP sovvenzionata coloro che risultino in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di un paese appartenente all'Unione Europea, ovvero, per i cittadini di Paesi che non aderiscono all'Unione Europea, **titolarità di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno di durata biennale;**
- a bis) avere la residenza o prestare attività lavorativa nell' ambito territoriale regionale da almeno 5 anni consecutivi;**
- b) **avere la residenza o prestare attività lavorativa nel Comune di Maltignano;**
- c) **non essere titolari di una quota superiore al cinquanta per cento del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione, ovunque ubicata, adeguata alle esigenze del nucleo familiare che non sia stata dichiarata inagibile dalle autorità competenti ovvero, per abitazione situata sul territorio nazionale, che non risulti unità collabente ai fini del pagamento delle imposte comunali sugli immobili. Il requisito si considera posseduto nel caso in cui il titolare del diritto reale non abbia la facoltà di godimento dell' abitazione per effetto di provvedimento giudiziario.**
- d) avere un reddito del nucleo familiare, così come definito dall'articolo 2, comma 1, lett. e), della L.R. n. 36/2005 e **calcolato secondo i criteri stabiliti dalla normativa statale vigente in materia di ISEE, non superiore al limite determinato dalla Giunta Regionale;**
- e) non avere avuto precedenti assegnazioni in proprietà, o con patto di futura vendita, di un alloggio realizzato con contributi pubblici o precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, salvo che l'alloggio non sia più utilizzabile o sia perito senza avere dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno.

<p>momento dell'assegnazione e nel corso del rapporto locativo.</p>	<p>2. I predetti requisiti devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle lettere c) ed e) del precedente comma, anche da tutti i componenti del nucleo familiare al momento della presentazione della domanda, debbono permanere ai momento dell'assegnazione e successivamente nel corso del rapporto locativo.</p> <p>3. La qualità di assegnatario è conservata anche da chi, nel corso del rapporto locativo, superi il limite di reddito di cui alla precedente lettera d) del comma 1, fino ad un valore pari a 2,5 volte tale limite, e nella fattispecie di cui al comma 4 dell' art. 20 septies della L.R. n. 36/2005.</p>
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 5 <i>(Presentazione delle domande e subentro)</i></p> <p>1. La domanda di assegnazione è presentata in bollo nel termine perentorio stabilito dal bando, decorrente dalla data di pubblicazione dell'avviso all'Albo Pretorio comunale, prorogato di ulteriori 15 giorni per i soli cittadini italiani residenti all'estero, mediante esclusivo utilizzo del modello fornito in forma gratuita dal Comune, o scaricabile dal sito Web istituzionale dell'Ente (o degli Enti interessati nel caso di bando sovracomunale).</p> <p>2. La domanda viene resa sottoforma di dichiarazione sostitutiva di certificazione ed atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, per le fattispecie ivi contemplate.</p> <p>3. La mancata sottoscrizione della domanda da parte dell'aspirante assegnatario, ovvero la mancata allegazione della fotocopia non autenticata di un valido documento di identità, in assenza della sottoscrizione resa in presenza del dipendente addetto, dà luogo ad esclusione.</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 5 <i>(Presentazione delle domande e subentro)</i></p> <p>1. La domanda di assegnazione è presentata in bollo nel termine perentorio stabilito dal bando, decorrente dalla data di pubblicazione dell'avviso all'Albo Pretorio comunale, prorogato di ulteriori 15 giorni per i soli cittadini italiani residenti all'estero, mediante esclusivo utilizzo del modello fornito in forma gratuita dal Comune, o scaricabile dal sito Web istituzionale dell'Ente (o degli Enti interessati nel caso di bando sovracomunale).</p> <p>2. La domanda viene resa sottoforma di dichiarazione sostitutiva di certificazione ed atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, per le fattispecie ivi contemplate.</p> <p>3. La mancata sottoscrizione della domanda da parte dell'aspirante assegnatario, ovvero la mancata allegazione della fotocopia non autenticata di un valido documento di identità, in assenza della sottoscrizione resa in presenza del dipendente addetto, dà luogo ad esclusione.</p> <p>4. La domanda viene consegnata a mano presso l' Ufficio protocollo del Comune che ne</p>

<p>4. La domanda viene consegnata a mano presso il competente ufficio comunale che ne rilascia attestazione di ricevuta, ovvero spedita con raccomandata a.r. relativamente alla quale fa fede il timbro postale di spedizione.</p> <p>5. Il mutamento di residenza dell'aspirante assegnatario va comunicato tempestivamente all'ufficio preposto del Comune, allo scopo di consentire la corretta spedizione delle comunicazioni, sia in sede istruttoria della domanda, che in relazione all'esito della stessa.</p> <p>6. In caso di decesso dell'aspirante assegnatario subentrano nella domanda i componenti del nucleo familiare, come definito dall'articolo 2 della L.R. n. 36/2005, nel seguente ordine e previa conferma della domanda stessa:</p> <ul style="list-style-type: none">a) coniuge o convivente more uxorio;b) figli;c) ascendenti;d) discendenti;e) collaterali;f) affini. <p>7. La notizia del decesso dell'aspirante assegnatario è comunque a carico dell'aspirante al subentro ed è comunicata per iscritto al Comune mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, dalla quale risulti l'insussistenza di altri soggetti aventi titolo a vantare tale diritto in ordine di precedenza.</p> <p>8. In caso di separazione il coniuge diverso dal firmatario può subentrare nella domanda, previa trasmissione della relativa documentazione, nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none">- previo accordo tra i coniugi	<p>rilascia attestazione di ricevuta, ovvero spedita con raccomandata a.r. relativamente alla quale fa fede il timbro postale di spedizione, o inviata con propria posta elettronica certificata (PEC) all' indirizzo pec del Comune. Saranno escluse le domande trasmesse da indirizzi pec non appartenenti ai soggetti richiedenti.</p> <p>5. Il mutamento di residenza dell'aspirante assegnatario va comunicato tempestivamente all'ufficio preposto del Comune, allo scopo di consentire la corretta spedizione delle comunicazioni, sia in sede istruttoria della domanda, che in relazione all'esito della stessa.</p> <p>6. In caso di decesso dell'aspirante assegnatario subentrano nella domanda i componenti del nucleo familiare, come definito dall'articolo 2 della L.R. n. 36/2005, nel seguente ordine e previa conferma della domanda stessa:</p> <ul style="list-style-type: none">g) coniuge o convivente more uxorio;h) figli;i) ascendenti;j) discendenti;k) collaterali;l) affini. <p>7. La notizia del decesso dell'aspirante assegnatario è comunque a carico dell'aspirante al subentro ed è comunicata per iscritto al Comune mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, dalla quale risulti l'insussistenza di altri soggetti aventi titolo a vantare tale diritto in ordine di precedenza.</p> <p>8. In caso di separazione il coniuge diverso dal firmatario può subentrare nella domanda, previa trasmissione della relativa documentazione, nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none">- previo accordo tra i coniugi medesimi, omologato nelle forme di legge;- se stabilito dal giudice in sede di separazione non consensuale.
--	--

<p>medesimi, omologato nelle forme di legge;</p> <ul style="list-style-type: none">- se stabilito dal giudice in sede di separazione non consensuale.	
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 6 <i>(Commissione d'ambito per la formazione della graduatoria)</i></p> <p>1. Al fine della redazione della graduatoria il Comune si avvale di un'apposita Commissione operante nell'ambito comunale, composta da:</p> <ul style="list-style-type: none">- dal Responsabile comunale competente in materia, con funzioni di Presidente;- il Direttore dell'ERAP territorialmente competente o suo delegato;- due esperti in politiche abitative designati dall'Amministrazione comunale interessata alla graduatoria;- un rappresentante delle Organizzazioni sindacali del settore abitativo designato dalle organizzazioni medesime o suo supplente. <p>2. Le funzioni di Segreteria della Commissione sono assicurate dal Comune di Maltignano mediante n. 1 dipendente appartenente alla categoria C o superiore-</p> <p>3. Il Comune può affidare le funzioni di segreteria della Commissione all'ERAP competente per territorio, previa stipula di apposito accordo.</p> <p>4. La Commissione elegge nel suo seno il Vice Presidente e dura in carica quattro anni, alla scadenza dei quali si applica il regime di proroga stabilito per legge relativamente agli organi amministrativi degli enti locali. I componenti possono essere riconfermati. In caso di cessazione dalla carica di un membro prima del decorso dei quattro anni, lo stesso</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 6 <i>(Commissione d'ambito per la formazione della graduatoria)</i></p> <p>1. Al fine della redazione della graduatoria il Comune si avvale di un'apposita Commissione operante nell'ambito comunale, composta da:</p> <ul style="list-style-type: none">- dal Responsabile comunale competente in materia, con funzioni di Presidente;- il Direttore dell'ERAP territorialmente competente o suo delegato;- due esperti in politiche abitative designati dall'Amministrazione comunale interessata alla graduatoria;- un rappresentante delle Organizzazioni sindacali del settore abitativo designato dalle organizzazioni medesime o suo supplente. <p>2. Le funzioni di Segreteria della Commissione sono assicurate dal Comune di Maltignano mediante n. 1 dipendente appartenente alla categoria C o superiore o assegnate all' interno della Commissione.</p> <p>3. Il Comune può affidare le funzioni di segreteria della Commissione all'ERAP competente per territorio, previa stipula di apposito accordo.</p> <p>4. La Commissione elegge nel suo seno il Vice Presidente e dura in carica quattro anni, alla scadenza dei quali si applica il regime di proroga stabilito per legge relativamente agli organi amministrativi degli enti locali. I componenti possono essere riconfermati. In caso di cessazione dalla carica di un membro prima del decorso dei quattro anni, lo stesso viene sostituito, rimanendo in carica per il resto del mandato.</p> <p>5. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno la metà dei componenti e la</p>

<p>viene sostituito, rimanendo in carica per il resto del mandato.</p> <p>5. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno la metà dei componenti e la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.</p> <p>6. La Commissione può espletare tutti gli accertamenti volti a verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni di punteggio invocate dai richiedenti.</p> <p>7. Il compenso a seduta spettante ai componenti della Commissione è determinata con separata deliberazione di Giunta Comunale.</p> <p>8. I componenti della Commissione sono tenuti al segreto d'ufficio e non possono rivelare le informazioni in loro possesso; la Commissione garantisce il rispetto delle norme contenute nella legge n. 241/1990 e nel d.lgs. n. 196/2003.</p> <p>9. La Commissione d'ambito viene nominata entro 30 giorni dall'approvazione del presente Regolamento.</p>	<p>maggioranza assoluta dei voti dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.</p> <p>6. La Commissione può espletare tutti gli accertamenti volti a verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni di punteggio invocate dai richiedenti.</p> <p>7. Il compenso a seduta spettante ai componenti esterni della Commissione è determinata con separata deliberazione di Giunta Comunale.</p> <p>8. I componenti della Commissione sono tenuti al segreto d'ufficio e non possono rivelare le informazioni in loro possesso; la Commissione garantisce il rispetto delle norme contenute nella legge n. 241/1990 e nel regolamento UE 2016/679.</p> <p>9. La Commissione d'ambito viene nominata entro 30 giorni dall'approvazione del presente Regolamento</p>
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 7 <i>(Punteggi)</i></p> <p>Commi da 1 a 5 : omissis</p> <p>A) CONDIZIONI SOGGETTIVE</p> <p>1) reddito ISEE del nucleo familiare, calcolato secondo i criteri stabiliti dal DPCM n. 159 del 05.12.2013, risultante da certificazione ISEE in corso di validità, da allegare alla domanda:</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 7 <i>(Punteggi)</i></p> <p>Commi da 1 a 5 : omissis</p> <p>A) CONDIZIONI SOGGETTIVE</p> <p>1) reddito del nucleo familiare come risultante dall'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato secondo i criteri stabiliti dalla normativa statale vigente in materia di ISEE (da 2 a 5 punti):</p> <p>- Fino all'importo di 1 assegno sociale Punti 4;</p>

N. fam.	* ≤ 1 assegno soc.	* ≤ 1,5 ass.soc	* ≤ 2 assegni sociali e comunque di importo non superiore al limite del valore ISEE fissato
1	punti 3	punti 2,5	punti 2
2	punti 3,5	punti 3	punti 2,5
3	punti 4	punti 3,5	punti 3
4	punti 4,5	punti 4	punti 3,5
5 o >	punti 5	punti 4,5	punti 4

2) Numero dei componenti del nucleo familiare, risultante dalla certificazione anagrafica acquisita d'ufficio dal Comune:

- | | |
|--------------------------|---------|
| a) n. 1 o 2 componenti | punti 1 |
| b) n. 3 o 4 componenti | punti 2 |
| c) n. 5 o più componenti | punti 3 |

3) Presenza di persone anziane nel nucleo familiare, risultante dalla certificazione anagrafica acquisita d'ufficio dal Comune:

- | | |
|--|---------|
| a) anziano con età superiore a 65 anni e fino a 70 anni di età | punti 1 |
| b) anziano con età superiore a 70 anni e fino a 80 anni di età | punti 2 |
| c) anziano con età superiore a 80 anni | punti 3 |

In presenza di più anziani nel nucleo familiare, è attribuito il punteggio corrispondente all'anziano con età superiore.

4) Presenza di uno o più portatori di handicap, certificata dalle competenti autorità (verbale di visita medica collegiale attestante il percentuale di invalidità), nel nucleo familiare richiedente:

- | | |
|--|-----------|
| a) presenza di n. 1 invalido (con menomazione di qualsiasi genere) nel nucleo familiare con invalidità riconosciuta superiore a 2/3; | punti 2 |
| b) presenza di n. 1 invalido (con menomazione di qualsiasi genere) nel nucleo familiare con invalidità riconosciuta pari al 100%; | punti 2,5 |
| c) presenza di n. 1 invalido (con menomazione di qualsiasi genere) nel nucleo familiare con invalidità riconosciuta pari al 100% più indennità di accompagnamento; | punti 3 |
| d) presenza di n. 2 invalidi (con menomazione di qualsiasi genere) nel nucleo familiare entrambi con invalidità riconosciuta superiore a 2/3; | |

- Fino all'importo di 1 e ½ assegno sociale Punti 3;

- Fino all'importo di 2 assegni sociali Punti 2;

Il suddetto punteggio è aumentato sino ad un massimo del 50 per cento per i nuclei familiari richiedenti in possesso dei requisiti per beneficiare del contributo per il pagamento dei canoni locativi previsto dall'articolo 11, comma 4, della legge 431/98.

In caso di dichiarazione ISEE con reddito pari a zero, per l'attribuzione del relativo punteggio il richiedente dovrà produrre apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante le fonti di sostentamento del nucleo familiare.

2) Numero dei componenti del nucleo familiare, risultante dalla certificazione anagrafica acquisita d'ufficio dal Comune:

- | | |
|--------------------------|---------|
| d) n. 1 o 2 componenti | punti 1 |
| e) n. 3 o 4 componenti | punti 2 |
| f) n. 5 o più componenti | punti 3 |

3) Presenza di persone anziane (con età superiore a 65 anni) nel nucleo familiare, risultante dalla certificazione anagrafica acquisita d'ufficio dal Comune:

- | | |
|---------------------------------|---------|
| d) Un componente anziano | punti 1 |
| e) Due componenti anziani | punti 2 |
| f) Tre o più componenti anziani | punti 3 |

(Punti non cumulabili con la successiva voce n. 8)

~~La presenza di più anziani nel nucleo familiare, è attribuito il punteggio corrispondente all'anziano con età superiore.~~

4) presenza di uno o più portatori di handicap, certificata dalle competenti autorità, nel nucleo familiare del richiedente (da 2 a 5 punti).

Il punteggio viene graduato, in relazione al numero dei disabili e al grado di invalidità, come segue:

4.1 affetto da menomazione di qualsiasi genere che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3 ed inferiore al 100 per cento o da menomazione di qualsiasi genere in caso di minore, Punti 2;

4.2 affetto da menomazione di qualsiasi genere che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari al 100 per cento, Punti 3;

4.3 affetto da menomazione di qualsiasi genere che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari al 100 per cento, con indennità di accompagnamento, Punti 4;

4.4 aumento di punti 1 per ogni ulteriore componente presente nel nucleo familiare affetto da menomazione di qualsiasi genere che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3 (sempre entro il massimo totale di punti 5 sommando i punteggi di cui ai punti 4.1 – 4.2

<p style="text-align: right;">punti 2,5</p> <p>e) presenza di n. 2 invalidi (con menomazione di qualsiasi genere) nel nucleo familiare entrambi con invalidità riconosciuta pari al 100%;</p> <p style="text-align: right;">punti 3</p> <p>f) presenza di n. 2 invalidi (con menomazione di qualsiasi genere) entrambi con invalidità riconosciuta pari al 100% più indennità di accompagnamento per entrambi;</p> <p style="text-align: right;">punti 3,5</p> <p>g) presenza di n. 3 o più invalidi (con menomazione di qualsiasi genere) nel nucleo familiare tutti con invalidità riconosciuta superiore a 2/3;</p> <p style="text-align: right;">punti 3</p> <p>h) presenza di n. 3 o più invalidi (con menomazione di qualsiasi genere) nel nucleo familiare tutti con invalidità riconosciuta superiore a 100% e tutti con indennità di accompagnamento;</p> <p style="text-align: right;">punti 4</p> <p>i) presenza di 1 minore di età affetto da menomazione di qualunque genere, indipendentemente dal grado di invalidità accertato;</p> <p style="text-align: right;">punti 2</p> <p>j) presenza di 2 o più minori di età affetti da menomazione di qualunque genere, indipendentemente dal grado di invalidità accertato;</p> <p style="text-align: right;">punti 3</p> <p>I punti di cui alle lettere i) e j) del presente punto 4 non sono cumulabili con le fattispecie contemplate alle lettere da a) ad h).</p> <p>5) Presenza di minori di età non superiore ai 10 anni nel nucleo familiare risultante dalla certificazione anagrafica acquisita d'ufficio dal Comune:</p> <p>a) presenza di n. 1 minore punti 1 b) presenza di n. 2 minori punti 1,5 c) presenza di n. 3 o più minori punti 2</p> <p>6) nuclei familiari monoparentali con minori a carico risultante dalla certificazione anagrafica acquisita d'ufficio dal Comune e dalla dichiarazione ISEE:</p> <p>a) presenza di n. 1 figlio a carico punti 2 b) presenza di n. 2 figli a carico punti 3 c) presenza di n. 3 o più figli a carico punti 4</p> <p>7) Nuclei familiari composti esclusivamente da giovani di età non superiore a 30 anni risultante</p>	<p style="text-align: center;">- 4.3 - 4.4).</p> <p>5) Presenza di minori di età non superiore ai 14 anni nel nucleo familiare risultante dalla certificazione anagrafica acquisita d'ufficio dal Comune:</p> <p>a) presenza di n. 1 minore punti 0,5 b) presenza di n. 2 minori punti 1 c) presenza di n. 3 minori punti 2 d) presenza di oltre 3 minori punti 3</p> <p>6) nuclei familiari monoparentali con minori a carico risultante dalla certificazione anagrafica acquisita d'ufficio dal Comune e dalla dichiarazione ISEE:</p> <p>a) presenza di n. 1 minore a carico punti 2 b) presenza di n. 2 minori a carico punti 3 c) presenza di n. 3 o più minori a carico punti 4</p> <p>7) Nuclei familiari composti esclusivamente da giovani di età non superiore a 30 anni risultante dalla certificazione anagrafica acquisita d'ufficio dal Comune:</p> <p>a) una sola persona punti 2 b) due persone punti 3 c) tre o più persone punti 4</p> <p>8) Nuclei familiari composti esclusivamente da persone anziane di età superiore a 65 anni, anche soli, risultante</p>
---	--

<p>dalla certificazione anagrafica acquisita d'ufficio dal Comune:</p> <p>a) una sola persona punti 2 b) due persone punti 3 c) tre o più persone punti 4</p> <p>8) Nuclei familiari composti esclusivamente da persone anziane di età superiore a 65 anni, anche soli, risultante dalla certificazione anagrafica acquisita d'ufficio dal Comune:</p> <p>a) un solo anziano punti 2 b) due anziani punti 3 c) tre o più anziani punti 4</p> <p>9) Presenza in graduatoria risultante dalla documentazione acquisita d'ufficio dal Comune:</p> <p>0,5 punti per anno, per un massimo di 10 anni max punti 5</p> <p>Il punteggio viene riconosciuto in relazione alla presenza continuativa nelle graduatorie definitive per l'assegnazione di alloggi ERP. La durata di tale periodo va calcolata a ritroso, a decorrere dal giorno di pubblicazione del nuovo bando per il quale si concorre. Le frazioni di anno uguali o superiori a 180 giorni sono considerate per intero, quelle inferiori non vengono considerate. Qualora il concorrente che compare nelle precedenti graduatorie sia deceduto, il punteggio è attribuito, nell'ordine, al coniuge o convivente more uxorio e ai figli in relazione alla data di acquisizione del relativo stato anagrafico.</p> <p>10) Residenza nel/nei Comune/i indicato/i nel bando, risultante dalla certificazione anagrafica acquisita d'ufficio dal Comune:</p> <p>0,25 punti per ogni anno superiore al quinto e fino a quindicesimo max punti 2,5</p> <p>Il punteggio viene attribuito conteggiando la residenza continuativa. La durata di tale periodo va calcolata a ritroso, a decorrere dal giorno di pubblicazione del nuovo bando per il quale si concorre. Le frazioni di anno uguali o superiori a 180 giorni sono considerate per intero, quelle inferiori non vengono considerate. Qualora il concorrente che compare nelle precedenti graduatorie sia deceduto, il punteggio può essere attribuito, nell'ordine, al coniuge o convivente more uxorio e ai figli.</p> <p>I punteggi di cui ai numeri 3) ed 8) del presente articolo 7, lettera A), non sono cumulabili tra loro.</p> <p>B) CONDIZIONI OGGETTIVE:</p>	<p>dalla certificazione anagrafica acquisita d'ufficio dal Comune:</p> <p>d) un solo anziano punti 2 e) due anziani punti 3 f) tre o più anziani punti 4</p> <p>(Punti non cumulabili con la precedente voce n. 3)</p> <p>9) Presenza in graduatoria risultante dalla documentazione acquisita d'ufficio dal Comune:</p> <p>0,5 punti per anno, per un massimo di 10 anni max punti 5</p> <p>Il punteggio viene riconosciuto in relazione alla presenza continuativa nelle graduatorie definitive per l'assegnazione di alloggi ERP. La durata di tale periodo va calcolata a ritroso, a decorrere dal giorno di pubblicazione del nuovo bando per il quale si concorre. Le frazioni di anno uguali o superiori a 180 giorni sono considerate per intero, quelle inferiori non vengono considerate. Qualora il concorrente che compare nelle precedenti graduatorie sia deceduto, il punteggio è attribuito, nell'ordine, al coniuge o convivente more uxorio e ai figli in relazione alla data di acquisizione del relativo stato anagrafico.</p> <p>10) Residenza nel/nei Comune/i indicato/i nel bando, risultante dalla certificazione anagrafica acquisita d'ufficio dal Comune:</p> <p>0,25 punti per ogni anno superiore al decimo e fino al ventesimo max punti 2,5</p> <p>Il punteggio viene attribuito conteggiando la residenza continuativa. La durata di tale periodo va calcolata a ritroso, a decorrere dal giorno di pubblicazione del nuovo bando per il quale si concorre. Le frazioni di anno uguali o superiori a 180 giorni sono considerate per intero, quelle inferiori non vengono considerate. Qualora il concorrente che compare nelle precedenti graduatorie sia deceduto, il punteggio può essere attribuito, nell'ordine, al coniuge o convivente more uxorio e ai figli, in relazione alla data di acquisizione del relativo stato anagrafico.</p> <p>I punteggi di cui ai numeri 3) ed 8) del presente articolo 7, lettera A), non sono cumulabili tra loro.</p> <p>B) CONDIZIONI OGGETTIVE:</p> <p>1) abitazione in un alloggio improprio da almeno 1 anno alla data di pubblicazione del bando (risultante dal certificato dell'ASUR): punti 4;</p> <p>2) abitazione in un alloggio antigienico da almeno 1 anno alla data di pubblicazione del bando (risultante dal certificato dell'ASUR): punti 2</p> <p>3) abitazione in un alloggio inadeguato da almeno 1 anno alla data di pubblicazione del bando (risultante da certificazione dell'ASUR o del Comune, ovvero da idonea documentazione catastale):</p>
--	--

<p>1)abitazione in un alloggio improprio da almeno 2 anni alla data di pubblicazione del bando (risultante dal certificato dell'ASUR): punti 3;</p> <p>2) abitazione in un alloggio antigienico da almeno 2 anni alla data di pubblicazione del bando (risultante dal certificato dell'ASUR): punti 2</p> <p>3) abitazione in un alloggio inadeguato da almeno 2 anni alla data di pubblicazione del bando (risultante da certificazione dell'ASUR o del Comune, ovvero da idonea documentazione catastale): punti 2</p> <p>3-bis) abitazione a titolo locativo in alloggio non accessibile, ai sensi della normativa vigente in materia di barriere architettoniche, da parte di un portatore di handicap che necessita per cause non transitorie dell'ausilio della sedia a ruote. Tale condizione fisica deve essere comprovata mediante attestazione resa da strutture sanitarie pubbliche: punti 2;</p> <p>4) sistemazione in locali procurati a titolo precario da organi preposti all'assistenza pubblica, risultante da provvedimento della pubblica autorità: punti 3;</p> <p>5)abitazione in un alloggio da rilasciarsi per uno dei seguenti motivi:</p> <p>a) a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio, non intimato per inadempienza contrattuale, con sentenza o verbale di conciliazione giudiziaria:</p> <p>a1) con rilascio entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del bando: punti 4</p> <p>a2) con rilascio entro 1 anno dalla data di pubblicazione del bando: punti 3</p> <p>a3) con rilascio oltre un anno dalla data di pubblicazione del bando: punti 2</p> <p>b) a seguito di ordinanza di sgombero: punti 4</p> <p>c) a seguito di sentenza di separazione tra coniugi, per la parte non assegnataria dell'alloggio:</p> <p>c1) con rilascio entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del bando punti 3</p> <p>c2) con rilascio entro 1 anno dalla data di pubblicazione dei bando punti 2</p> <p>c3) con rilascio oltre un anno dalla data di pubblicazione del bando punti 1</p> <p>Non sono cumulabili tra loro i punteggi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del presente articolo 7, lettera B).</p>	<p>punti 2</p> <p>3-bis) abitazione a titolo locativo in alloggio non accessibile, ai sensi della normativa vigente in materia di barriere architettoniche, da parte di un portatore di handicap che necessita per cause non transitorie dell'ausilio della sedia a ruote. Tale condizione fisica deve essere comprovata mediante attestazione resa da strutture sanitarie pubbliche: punti 2;</p> <p>4) sistemazione in locali procurati a titolo precario da organi preposti all'assistenza pubblica, risultante da provvedimento della pubblica autorità: punti 3;</p> <p>5)abitazione in un alloggio da rilasciarsi per uno dei seguenti motivi:</p> <p>a) a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio, non intimato per inadempienza contrattuale, fatti salvi i casi di morosità incolpevole:</p> <p>a1) con rilascio entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del bando: punti 4</p> <p>a2) con rilascio entro 1 anno dalla data di pubblicazione del bando: punti 3</p> <p>a3) con rilascio oltre un anno dalla data di pubblicazione del bando: punti 2</p> <p>b) a seguito di verbale esecutivo di conciliazione giudiziaria, emesso prima della data di pubblicazione dell' avviso pubblico:</p> <p>b1) con rilascio entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del bando: punti 4</p> <p>b2) con rilascio entro 1 anno dalla data di pubblicazione del bando: punti 3</p> <p>b3) con rilascio oltre un anno dalla data di pubblicazione del bando: punti 2</p> <p>c) a seguito di ordinanza di sgombero, emesso prima della data di pubblicazione dell' avviso pubblico: punti 4</p> <p>d) a seguito di sentenza del tribunale che sancisce la separazione tra coniugi, e il richiedente risulti essere la parte soccombente ai sensi dell' art. 20 septies, comma 2 della L.R. n. 36/2005, emessa prima della data di pubblicazione del bando: punti 3</p> <p>Non sono cumulabili tra loro i punteggi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del presente articolo 7, lettera B) riferiti alle condizioni oggettive.</p>
--	--

<p style="text-align: center;">ARTICOLO 13 <i>(Scelta dell'alloggio e assegnazione. Rinuncia)</i></p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 13 <i>dell'alloggio e assegnazione. Rinuncia)</i></p>
<p>1. Gli aspiranti assegnatari vengono convocati dal Comune per la scelta dell'appartamento, che viene compiuta per iscritto dall'assegnatario o da persona da questi delegata.</p> <p>2. Alle operazioni è invitato anche l'ERAP per fornire tutte le informazioni utili alla scelta.</p> <p>3. L'aspirante assegnatario ha facoltà di farsi accompagnare da un rappresentante delle organizzazioni sindacali.</p> <p>4. In caso di mancato esercizio della facoltà di scelta, l'alloggio viene individuato dal Comune tra quelli disponibili.</p> <p>5. L'assegnazione viene effettuata in base all'ordine stabilito dalla graduatoria e alle preferenze espresse, tenendo conto della dimensione degli alloggi, della composizione e della consistenza del nucleo familiare dell'assegnatario.</p> <p>6. L'alloggio assegnato deve essere occupato entro 30 giorni dalla stipula del contratto di locazione. A tal fine il Comune invia all'ERAP, territorialmente competente, entro 10 giorni dalla sua adozione il provvedimento di assegnazione e l'indicazione dell'abitazione scelta.</p> <p>7. La mancata presentazione alla stipula del contratto da parte dell'assegnatario, senza giustificato motivo, equivale a rinuncia.</p> <p>8. Al fine di evitare fenomeni di sottoutilizzazione degli alloggi, l'assegnazione avviene di norma senza superare le seguenti dimensioni della</p>	<p>1. In base alla disponibilità degli alloggi, gli aspiranti assegnatari vengono convocati dal Comune per la scelta dell'appartamento, che viene compiuta per iscritto dall'assegnatario o da persona da questi delegata.</p> <p>2. Alle operazioni è invitato anche l'ERAP per fornire tutte le informazioni utili alla scelta.</p> <p>3. L'aspirante assegnatario ha facoltà di farsi accompagnare da un rappresentante delle organizzazioni sindacali.</p> <p>4. In caso di mancato esercizio della facoltà di scelta, l'alloggio viene individuato dal Comune tra quelli disponibili.</p> <p>5. L'assegnazione viene effettuata in base all'ordine stabilito dalla graduatoria e alle preferenze espresse, tenendo conto della dimensione degli alloggi, della composizione e della consistenza del nucleo familiare dell'assegnatario ed anche in considerazione dell'incidenza delle spese condominiali.</p> <p>6. L'alloggio assegnato deve essere occupato entro 30 giorni dalla stipula del contratto di locazione. A tal fine il Comune invia all'ERAP, territorialmente competente, entro 10 giorni dalla sua adozione il provvedimento di assegnazione e l'indicazione dell'abitazione scelta.</p> <p>7. La mancata presentazione alla stipula del contratto da parte dell'assegnatario, senza giustificato motivo, equivale a rinuncia.</p> <p>8. Al fine di evitare fenomeni di sottoutilizzazione degli alloggi, l'assegnazione avviene di norma senza superare le seguenti</p>

<p>superficie utile calpestabile degli alloggi, con una tolleranza del 5%:</p> <ul style="list-style-type: none">a) famiglie monopersonali: mq. 44;b) famiglie composte da due persone: mq. 59;c) famiglie composte da tre persone: mq. 68;d) famiglie composte da quattro persone: mq. 77;e) famiglie composte da cinque persone: mq. 94;f) famiglie composte da sei e più persone: mq. 105. <p>9. In situazioni particolari, anche connesse alla conformazione dell'alloggio, il Comune può, con provvedimento motivato, derogare a tali limiti. Se però il superamento del rapporto è pari o superiore a mq. 14 l'assegnazione avviene a titolo provvisorio. In tal caso il Comune e l'ERAP competente propongono all'assegnatario soluzioni alternative entro il periodo dell'assegnazione provvisoria.</p> <p>10. I limiti dimensionali di cui ai commi precedenti possono essere sempre superati se nel nucleo familiare dell'assegnatario è presente un portatore di handicap con difficoltà di deambulazione tale da richiedere l'uso continuato della sedia a ruote o di analoghi ausili. In tal caso occorre documentare tale condizione mediante attestazione dell'ASUR competente territorialmente.</p> <p>11. I concorrenti convocati per l'assegnazione possono rinunciare agli alloggi proposti solo per gravi e documentati motivi da valutarsi da parte del Comune. La rinuncia non motivata comporta la perdita del diritto all'assegnazione.</p>	<p>dimensioni della superficie utile calpestabile degli alloggi, con una tolleranza del 5%:</p> <ul style="list-style-type: none">g) famiglie monopersonali: mq. 44;h) famiglie composte da due persone: mq. 59;i) famiglie composte da tre persone: mq. 68;j) famiglie composte da quattro persone: mq. 77;k) famiglie composte da cinque persone: mq. 94;l) famiglie composte da sei e più persone: mq. 105. <p>9. In situazioni particolari, anche connesse alla conformazione dell'alloggio, il Comune può, con provvedimento motivato, derogare a tali limiti. Se però il superamento del rapporto è pari o superiore a mq. 14 l'assegnazione avviene a titolo provvisorio. In tal caso il Comune e l'ERAP competente propongono all'assegnatario soluzioni alternative entro il periodo dell'assegnazione provvisoria.</p> <p>10. I limiti dimensionali di cui ai commi precedenti possono essere sempre superati se nel nucleo familiare dell'assegnatario è presente un portatore di handicap con difficoltà di deambulazione tale da richiedere l'uso continuato della sedia a ruote o di analoghi ausili. In tal caso occorre documentare tale condizione mediante attestazione dell'ASUR competente territorialmente.</p> <p>11. I concorrenti convocati per l'assegnazione possono rinunciare agli alloggi proposti solo per gravi e documentati motivi da valutarsi da parte del Comune. La rinuncia non motivata comporta la perdita del diritto all'assegnazione.</p>
--	---

<p>12. In entrambe le ipotesi di perdita del diritto all'assegnazione descritte nel presente paragrafo, il Comune garantisce in ogni caso il diritto al contraddittorio e, a tal fine, invita l'aspirante assegnatario a presentare osservazioni e controdeduzioni entro il termine perentorio, non inferiore a 10 giorni e non superiore a 20.</p>	<p>12. In entrambe le ipotesi di perdita del diritto all'assegnazione descritte nel presente paragrafo, il Comune garantisce in ogni caso il diritto al contraddittorio e, a tal fine, invita l'aspirante assegnatario a presentare osservazioni e controdeduzioni entro il termine perentorio, non inferiore a 10 giorni e non superiore a 20.</p>
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 14 <i>(Riserve di alloggi - Graduatorie speciali)</i></p> <p>1. Il Comune può riservare alle categorie speciali previste dall'art. 14 della L.R. n. 36/2005 una quota annuale, non superiore al 25 per cento degli alloggi disponibili da assegnare, per far fronte a situazioni di particolare criticità opportunamente motivate.</p> <p>2. La costituzione della riserva viene resa nota al pubblico mediante bando speciale di concorso, che può dar luogo anche ad una graduatoria "aperta".</p> <p>3. La graduatoria viene compilata conformemente ai criteri stabiliti per le graduatorie ordinarie.</p> <p>4. Ai fini dell'assegnazione di alloggi destinati, ai sensi del citato art. 14 della L.R. n. 36/2005, a specifiche</p>	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 14 <i>(Riserve di alloggi - Graduatorie speciali)</i></p> <p>1. La Giunta Comunale Il Comune può riservare alle categorie speciali previste dall'art. 14 della L.R. n. 36/2005 una quota annuale, non superiore al 25 per cento degli alloggi disponibili da assegnare, per far fronte a situazioni di particolare criticità opportunamente motivate (a titolo esemplificativo e non esaustivo : giovani coppie, disoccupati di lungo corso etc.) ovvero per realizzare progetti di carattere sociale in accordo con altri enti ed istituzioni. L'atto emanato dalla Giunta Comunale stabilisce la quota percentuale di riserva sulla base del patrimonio immobiliare disponibile.</p> <p>2. La costituzione della riserva viene resa nota al pubblico mediante bando speciale di concorso, che può dar luogo anche ad una graduatoria "aperta".</p> <p>3. La costituzione della riserva viene resa nota al pubblico mediante bando speciale di concorso. , che può dar luogo anche ad una graduatoria "aperta". La graduatoria viene compilata conformemente ai criteri stabiliti per le graduatorie ordinarie, fatta salva la possibilità di una riduzione dei termini e fermo restando quanto stabilito al precedente comma..</p> <p>4. Ai fini dell'assegnazione di alloggi destinati, ai sensi del citato art. 14 della L.R. n. 36/2005, a specifiche categorie di cittadini per espresso vincolo di destinazione del</p>

<p>categorie di cittadini per espresso vincolo di destinazione del finanziamento, si procede mediante indizione di bandi speciali riservati a tali categorie. Il Comune può altresì individuare gli assegnatari degli alloggi collocando d'ufficio, in graduatorie speciali, i concorrenti già presenti nella graduatoria generale di assegnazione, che appartengono alle categorie sociali destinatarie degli alloggi.</p> <p>5. Il Comune può stabilire nel bando speciale termini ridotti rispetto a quelli ordinari, motivando l'urgenza di tale decisione.</p>	<p>finanziamento, si procede mediante indizione di bandi speciali riservati a tali categorie. Il Comune può altresì individuare gli assegnatari degli alloggi collocando d'ufficio, in graduatorie speciali, i concorrenti già presenti nella graduatoria generale di assegnazione, che appartengono alle categorie sociali destinatarie degli alloggi.</p> <p>5. Il Comune può stabilire nel bando speciale termini ridotti rispetto a quelli ordinari, motivando l'urgenza di tale decisione.</p>
<p style="text-align: center;">ARTICOLO 15 <i>(Partecipazione e concertazione)</i></p> <p>1. Il Comune, nell'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge, assicura adeguate forme di partecipazione e concertazione con le organizzazioni sindacali degli inquilini maggiormente rappresentative a livello locale, con particolare riferimento ai seguenti atti:</p> <ul style="list-style-type: none">- regolamento comunale di cui all'articolo 20-quinquies, comma 2, della L.R. n. 36/2005;- definizione criteri per l'istituzione delle commissioni per la formazione delle graduatorie;- individuazione dei punteggi all'interno dei parametri previsti dall'Allegato A della L.R. n. 36/2005;- individuazione delle categorie sociali destinatarie delle riserve del 25 per cento degli alloggi disponibili.	<p style="text-align: center;">ARTICOLO 15 <i>(Partecipazione e concertazione)</i></p> <p>1. Il Comune, nell'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge, assicura adeguate forme di partecipazione e concertazione con le organizzazioni sindacali degli inquilini maggiormente rappresentative a livello locale, anche con riferimento alla individuazione delle categorie sociali destinatarie delle riserve del 25 per cento degli alloggi disponibili. con particolare riferimento ai seguenti atti:</p> <ul style="list-style-type: none">— regolamento comunale di cui all'articolo 20-quinquies, comma 2, della L.R. n. 36/2005;— definizione criteri per l'istituzione delle commissioni per la formazione delle graduatorie;— individuazione dei punteggi all'interno dei parametri previsti dall'Allegato A della L.R. n. 36/2005;— individuazione delle categorie sociali destinatarie delle riserve del 25 per cento degli alloggi disponibili.